



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

composta dai Signori magistrati:

Dott. Silvia R. Fabrizio

Dott. Francesco S. Filocamo

Dott. Marco Bartoli

ha emesso la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 82/2023 R.G., rimesso in decisione all'udienza del 27.9.2023 e vertente

TRA

~~AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE GENERALE PER L'ABRUZZO~~ rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila domiciliata presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila

RECLAMANTE

E

~~_____~~ entrambi rapp. e difesi dall'avv. Maria Grazia Piccinini presso il cui studio in Lanciano, Via Arco della Posta n. 5, sono elettivamente domiciliati

RECLAMATI

OGGETTO: reclamo avverso sentenza n. 7/2022 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 27.12.2022, resa all'esito del procedimento n. 3-1/2022 P.U ex art. e ss. 67 d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Reclamante:

<< ... ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in riforma della sentenza n. 7/2022 del Tribunale di Lanciano del 27.12.2022, accogliere la domanda della reclamante Agenzia delle Entrate e inserire nel piano di ristrutturazione anche i debiti erariali come sopra indicati; in subordine, dichiarare inammissibile e infattibile il piano di ristrutturazione e rigettare la richiesta di omologa; vinte le spese ... >>

Reclamati:

- << ... 1) Confermare la sentenza n. 7/2022 del Tribunale per tutto quanto detto sopra;
2) Condannare alle spese del presente giudizio la Reclamante Agenzia delle Entrate ... >>

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanciano ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 13.9.2022 da piano che prevede di soddisfare in un arco temporale di 17 anni, mediante il versamento di una rata mensile di € 450,00 fino al 31.12.2039:

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati ipotecario nella misura del 40%;
- i crediti chirografari nella misura del 10%;

ed, in particolare il pagamento:

- 1) integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 3.74,40 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento") saranno corrisposti in n. 2 rate di pari importo con riparto previsto il 31.12.2023 e 31.12.2024;
- 2) integrale del legale che ha assistito i ricorrenti per € 4.928,72 che sarà corrisposto in n. 2 rate di pari importo con riparti il 31.12.2023 e 31.12.2024;
- 3) nella misura del 40% del creditore privilegiato ipotecario UBI BANCA SPA e SOGET con pagamenti fino al 31.12.2038 e previsione di interessi sulla dilazione;
- 4) nella misura del 10% dei creditori chirografari.

2. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo, ai sensi degli artt. 70, comma 8, e 51 CCII, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per l'Abruzzo sulla base di un unico articolato motivo

2.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 65, 66, 67 e s.s. del d.lgs. 14/2019 (CCII), sui requisiti soggettivi di ammissibilità. Sui debiti erariali contratti dai reclamati.

Gli originari proponenti, coniugi in regime di separazione dei beni, presentavano un piano di riparazione dei debiti ai sensi degli artt. 65 e ss. CCII riservato al consumatore, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), è definito come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Tuttavia, nel caso per cui è causa, uno dei due proponenti, [] ha contratto debiti erariali e contributivi pari a € 60.720,50 (come da certificazione dell'ADER) per l'attività imprenditoriale svolta, dal 13.9.2004 al 1.9.2006, dalla ditta individuale denominata "Dielle di [] debiti non riportati nel piano di ristrutturazione presentato, ditta individuale che risulta cessata in data 1.9.2016.

L'art. 66 CCII rubricato "Procedure familiari" dispone che "I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo" relative al concordato minore.

In altri termini, se uno dei componenti della procedura familiare non è consumatore, si applicano le disposizioni relative al concordato minore e/o sulla liquidazione controllata.

Le disposizioni sopra citate sono da interpretarsi nel senso che le stesse possono trovare applicazione, tuttavia, solo nel caso in cui vi sia una prosecuzione dell'attività d'impresa, circostanza non riscontrata nel caso di specie.

Infatti, l'art. 33, comma 4, del CCII dispone che "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".

Nel caso che qui ci occupa, come detto, la [] solo in passato ha rivestito la qualifica di imprenditore, atteso che l'attività risulta cessata ai fini Iva e cancellata al registro delle imprese sin dal 2017, e pertanto, potendo trovare applicazione solo la relativa disciplina, nel piano di ristrutturazione – sebbene redatto in favore di consumatori – non potranno non essere ricompresi i debiti contratti dalla reclamata nella sua qualità di ex imprenditrice, allo stato attuale invece non ricompresi e ciò in violazione dell'art. 67 CCII.

Invero il comma 2 dell'art. cit. prevede che "la domanda è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione".

Non è quindi ammissibile un accordo soltanto con alcuni creditori, essendo invece necessario che il piano di ristrutturazione riguardi tutte le posizioni creditorie e deve prevederne il soddisfacimento, seppur eventualmente parziale e differenziato.

Tale violazione arrecherebbe all'Agenzia delle Entrate, in qualità di creditore della [] un ingente danno in termini di mancata riscossione. Tali debiti infatti, benché non falcidiati, sarebbero diversamente impossibili da riscuotere, atteso che tutto il patrimonio dei due debitori e i loro futuri redditi saranno destinati solo al soddisfacimento del piano di ristrutturazione.

Come da certificazione ADER prot. n. 6517612 del 25.11.2022 i debiti erariali contratti dalla sig.ra [] e già iscritti a ruolo certificati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ammonterebbero a € 19.081,94, di cui € 16.811,39 per imposta, € 23,80 per diritti di notifica, € 1.087,36 aggio e € 1.159,39 per interessi di mora. Invece, i debiti del coniuge [] ammonterebbero a € 1.478,31, di cui € 1.153,23 per imposta, € 35,28 per diritti di notifica, € 90,22 aggio, € 153,32 per interessi di mora e € 46,26 diritti in tabella.

La posizione creditoria dell'Erario, in caso di rigetto del presente reclamo, sarebbe irrimediabilmente compromessa, il che arrecherebbe un ingente danno da mancata riscossione.

Inoltre, in merito alla fattibilità del piano, il Giudice, in violazione dell'art. 70, comma 7, CCII ha ritenuto che la rata mensile del piano sia compatibile con la capacità reddituale dei debitori, da cui conseguirebbe una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.

Appare invece, anche in considerazione dell'esclusione dal piano dei debiti erariali e contributivi, l'oggettiva aleatorietà della fattibilità del piano, atteso che, oltre alla bassa capacità reddituale dei debitori, gli stessi andranno in pensione tra qualche anno.

3. Mediante il deposito di memoria, si sono costituiti [] deducendo che i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate sono oltremodo vetusti (risalenti ad oltre 17 anni fa) e per essi, il 23.3.2023, vi è stata adesione alla "rottamazione", ritenuta maggiormente vantaggiosa poiché implicante una riduzione anche della sorte capitale, fermo restando che, in ogni caso, la reclamante non subirebbe alcun pregiudizio in quanto la sua posizione non era stata inserita nel piano di ristrutturazione del debito e perciò quest'ultimo non sarebbe alla medesima opponibile.

Non si è costituito il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Graziella Cianfrone, pur essendo stata ritualmente evocato in giudizio.

4. All'udienza del 27.9.2023, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie (non prescritta come necessaria dall'art. 51 CCII).

5.1. E' incontestato che il credito della reclamante, relativo alla passata attività d'impresa di [], la cui ditta individuale risulta da tempo cessata, non è stato preso in considerazione nel piano di ristrutturazione omologato, pur se dedotto con osservazioni depositate in data 28.11.2022 a seguito della pubblicazione della proposta di ristrutturazione e del decreto del giudice.

A tale riguardo, nella motivazione del provvedimento reclamato si fa soltanto cenno alla nota depositata il 12.12.2022 con cui << ... il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che le osservazioni mosse dal creditore AGENZIA

DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e INPS per crediti iscritti a ruolo riscossione che riferiscono a debiti diversi rispetto a quelli oggetto del programma di ristrutturazione proposto, inerendo attività commerciale dei ricorrenti ...>>.

5.2. Secondo quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, lett. a), CCII la proposta di ristrutturazione dei debiti deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione.

Nel ricorso introduttivo depositato da [] il sopraindicato credito erariale, per imposte e contributi dovuti dalla cessata ditta individuale della seconda ("Dielle di []), non è incluso nell'elenco dei crediti.

Nello stesso ricorso è, anzi, espressamente scritto che << ... sia il [] non hanno mai esercitato un'attività imprenditoriale o professionale in proprio, ma sono stati sempre dipendenti e i loro impegni obbligazionari, sono scaturiti dalla esigenza di provvedere alle necessità familiari e non di impresa>>.

5.3. Posto che, ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, non è possibile accedere alla procedura del concordato minore se l'imprenditore è cessato ed è stato cancellato dal registro delle imprese – sicché per il suddetto credito non è astrattamente configurabile l'accesso a tale procedura da parte di [] [] –, la Corte, esaminando la questione pregiudiziale dell'ammissibilità della richiesta di omologazione, ritiene che, come condivisibilmente esposto dalla reclamante, il credito erariale in parola avrebbe dovuto essere inserito nell'elenco allegato alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A ciò non osta la natura del credito poiché essa non fa venire meno la qualità di consumatore dei ricorrenti.

Invero, l'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII, definisce il "consumatore" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta"; il riferimento è all'attualità cioè a colui che agisce nel presente senza scopi legati ad attività d'impresa o professionali svolte anche in passato oltre che attualmente.

Questa è la condizione che, pacificamente, ricorre nel caso di specie dove l'attività d'impresa è risalente ad anni addietro ed è ormai cessata; l'azione dei reclamati è ormai collocata completamente al di fuori della prospettiva imprenditoriale e si è consolidata in una veste esclusivamente di natura consumeristica.

5.4. Si consideri, inoltre, che è documentalmente dimostrato, oltre che incontestato tra le parti, che il grave squilibrio economico alla base della proposta di accesso alla procedura in questione è legato non ai pregressi e risalenti debiti legati alla passata attività imprenditoriale svolta dalla Memmo, ma a quelli, ben maggiori, assunti per realizzare interessi di natura personale o familiare,

tra i quali *in primis* quello derivante dal mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare (i crediti con la banca ammontano, invero, ad € 172.785,00).

5.5. Si evidenzia, infine, come la giurisprudenza di merito si sia più volte espressa nel senso che l'imprenditore cessato e cancellato dal registro delle imprese può definire i "residui debiti d'impresa" mediante la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII talvolta anche valorizzando la condizione di prevalenza dei debiti di natura personale rispetto a quelli d'impresa (cfr. Tribunale Trani 13.2.2023 e Tribunale di Reggio Emilia, 20.10.2022; nello stesso senso, sul presupposto che i predetti debiti d'impresa non sono più attuali, venendo in rilievo, pertanto, la sola condizione di consumatore, Tribunale Spoleto 23.12.2022, Tribunale Napoli Nord 12.11.2022, 26.3.2021 e 16.3.2021, e Tribunale Caltanissetta 1.6.2022).

5.6. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 1869/2016, ha posto l'accento, invece, sulla natura delle obbligazioni che si intendono ristrutturare rispetto alle quali deve essere, quindi, valutata la compatibilità della procedura di composizione del debito del sovraindebitato, "non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi propri delle attività d'impresa o professionali ovvero, comunque, non dovendo esse risultare più attuali". Recentemente, con pronuncia n. 22699 del 2023, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale di cui alla ordinanza 20.6.2023 della Corte di Appello di Firenze – avente ad oggetto la questione se "possa considerarsi consumatore anche il soggetto già imprenditore che formuli una proposta relativa a debiti misti, in larga parte provenienti, come nel caso specifico, dalla cessata attività e, per contro, se la qualifica di imprenditore posta alla base del concordato minore possa riferirsi ad un ex imprenditore, una volta cessata, con cancellazione dal registro delle imprese, l'attività commerciale" – con la motivazione che il quadro normativo di riferimento non è sostanzialmente mutato rispetto alla pronuncia sopra citata n. 1869/2016.

5.7. Quest'ultima pronuncia non prende, tuttavia, in considerazione l'ipotesi in cui il soggetto interessato, per i residui debiti di natura imprenditoriale, non possa più accedere alla procedura del concordato minore, data la cessazione dell'impresa e la sua cancellazione dal registro delle imprese.

Con la conseguenza che, nei casi come quello in esame, qualora non si consentisse l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si dovrebbe concludere alternativamente:

a) o che all'interessato sia precluso l'accesso a tutte le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (sia quella di ristrutturazione che di concordato minore), conclusione che appare introdurre una disparità di trattamento irragionevole tra il consumatore con debiti esclusivamente personali e quello con debiti misti, personali e d'impresa o professionali, anche non prevalenti;

b) o che i residui pregressi debiti imprenditoriali o professionali restino esclusi dal piano di ristrutturazione dei debiti (è la tesi delle parti reclamate); ciò, tuttavia, da un lato contrasta, come si è

detto, con la lettera della disposizione normativa ossia l'art. 67, comma 1, lett. a), CCII, e, dall'altro lato, oltre a comportare una discriminazione nei confronti dei creditori esclusi, non può che inficiare il piano di ristrutturazione stesso sotto il profilo della sua fattibilità che il giudice è tenuto a valutare, in sede di omologazione, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII.

5.9. Da quest'ultimo punto di vista, al di là della questione interpretativa cui innanzi si è fatto cenno, riverberantesi sull'ammissibilità della proposta dei ricorrenti, può aggiungersi anche il rilievo di merito che, escludendo dal piano di ristrutturazione il credito erariale così come previsto nel piano omologato dal Tribunale, lo stesso perderebbe il requisito della sua fattibilità.

Considerando gli esigui redditi dei debitori, così come emersi nel corso della procedura, l'età dei medesimi, la rata mensile di € 450,00 da pagarsi per ben 17 anni e la non modesta entità del sopraindicato credito erariale – per il quale l'agenzia delle entrate può agire anche esecutivamente in ogni momento nei confronti dei debitori –, appare evidente che quest'ultimo inficia la fattibilità del piano rendendolo non idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti (d'altra parte, è appena il caso di rimarcare che i reclamati non hanno dedotto nulla di preciso né tanto meno dimostrato alcunché circa la richiesta di "rottamazione" dei crediti erariali).

Dunque, il piano non potrebbe, in ogni caso, essere omologato.

6. In conclusione, il reclamo va accolto e, di conseguenza, in totale riforma del provvedimento impugnato, deve essere dichiarata l'inammissibilità della richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione debiti proposto da

7. Quanto alle spese, vista la novità delle questioni trattate sulle quali si registrano indirizzi giurisprudenziali non univoci, vi sono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento di reclamo.

P.Q.M.

la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto ed in totale riforma del provvedimento impugnato, così decide:

1) Dichiarare l'inammissibilità della richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione debiti proposto da

2) Spese compensate.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'11.10.2023.

Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)

Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)